

UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA

STATUTO

Indice

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 – Istituzione dell’Unione

ART. 2 – Statuto e Regolamenti

ART. 3 – Finalità e ruolo

ART. 4 – Obiettivi programmatici

ART. 5 – Criteri generali dell’azione amministrativa

ART. 6 – Durata

ART. 7 – Adesione e recesso

ART. 8 – Funzioni dell’Unione

ART. 9 – Modalità di attribuzione delle funzioni all’Unione

ART. 10 – Modalità di gestione delle funzioni e servizi trasferiti

ART. 11 – Modalità di ripartizione spese ed entrate

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO

ART. 12 – Organi dell’Unione

ART. 13 – Composizione dell’Assemblea

ART. 14 – Ineleggibilità ed incompatibilità degli Amministratori dell’Unione

ART. 15 – Competenze dell’Assemblea

ART. 16 – Organizzazione dell’Assemblea

ART. 17 – Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea

ART. 18 – Diritti e doveri dei componenti dell’Assemblea

ART. 19 – Dimissioni e decadenza dei componenti dell’Assemblea

ART. 20 – Presidente e Vicepresidente dell’Unione

ART. 21 – Composizione del Consiglio di amministrazione

ART. 22 – Competenze del CdA

ART. 23 – Funzionamento del CdA

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 24 – Principi generali

ART. 25 – Principi in materia di ordinamento degli uffici

ART. 26 – Organizzazione degli uffici e dei servizi

ART. 27 – Il Personale

ART. 28 – Segretario

ART. 29 – Direttore dell’Unione

ART. 30 – Gestione dei Servizi

TITOLO IV – FINANZA E CONTABILITA’

ART. 31 – Finanze dell’Unione

ART. 32 – Bilancio e programmazione finanziaria

ART. 33 – Ordinamento contabile e servizio finanziario

ART. 34 – Revisione economica e finanziaria

ART. 35 – Affidamento del servizio di tesoreria

ART. 36 – Diritto di accesso agli atti

ART. 37 – Pubblicazione degli atti

ART. 38 – Norme finali e transitorie

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Istituzione dell'Unione

1. I Comuni di Lanusei, Elini e Arzana, con rispettive deliberazioni consiliari, adottate ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. 2 agosto 2005 n. 12 e secondo le procedure dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (D.lgs. 267/2000), hanno approvato il presente Statuto.
2. L'Unione dei Comuni, in seguito Unione, identificata con il nome "Unione Comuni d'Ogliastra", comprendente i Comuni che ne deliberano l'adesione con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie, è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti, espressa dai rispettivi consigli comunali, in attuazione dell'art. 32 del D.lgs. 267/2000 e dalla Legge Regionale n. 12 del 2 agosto 2005, come modificata con L.R. n. 2 del 29 maggio 2007, per l'esercizio associato di funzioni e servizi come individuati nel presente Statuto.
3. L'Unione è un ente locale espressione dell'autonomia degli enti che la costituiscono, alla quale è attribuita, nell'ambito delle funzioni e dei servizi trasferiti e nel rispetto dello Statuto, potestà regolamentare.
4. L'Unione ha sede nel comune di Elini. Gli organi e gli uffici dell'Unione possono, rispettivamente, riunirsi ed essere situati anche in altra sede dell'ambito territoriale che la delimita.
5. Presso ogni Comune aderente è individuato un apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi dell'Unione.
6. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
7. L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, i cui segni distintivi saranno definiti dall'Assemblea.
8. Nelle pubbliche ricorrenze e nelle cerimonie ufficiali è esibito il gonfalone dell'Ente.
9. L'uso dello stemma e del gonfalone, nonché le loro caratteristiche particolari sono disciplinati da apposito regolamento, che disciplina anche i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio dell'Unione e le relative modalità d'uso.

Art. 2

Statuto e Regolamenti

1. Lo Statuto, approvato secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della L.R. 02.08.2005 n. 12, con le procedure e modalità previste dall'art. 32 del D.lgs. 267/2000, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, determina le norme fondamentali dell'organizzazione e dell'attività dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti sotto ordinati.
2. Le proposte di deliberazioni di revisione dello Statuto, approvate dall'Assemblea dell'Unione, a maggioranza qualificata dei Componenti in carica, sono inviate ai Consigli Comunali, affinché provvedano a deliberare in merito entro 30 giorni dal ricevimento con le medesime modalità previste per l'approvazione dello stesso Statuto. La revisione statutaria è approvata quando la maggioranza dei Comuni dell'Unione deliberi in senso favorevole. L'Atto deliberativo dovrà essere inviato, entro cinque giorni dall'esecutività, al Presidente dell'Unione, che dovrà convocare l'Assemblea dell'Unione per la ratifica, entro dieci giorni dalla data di ricevimento degli atti deliberativi provenienti da tutti i Comuni dell'Unione.
3. Nel silenzio dello Statuto, si applicano le norme di cui alle leggi regionali in materia e le disposizioni del D.lgs. 267/2000, relative ad un Comune di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione.
4. L'Unione emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.
5. I regolamenti sono adottati dall'Assemblea dell'Unione a maggioranza assoluta dei componenti, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dallo Statuto.
6. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari si applicano, provvisoriamente ed in quanto compatibili, e comunque fino a non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, i Regolamenti in vigore presso il Comune capoluogo di provincia aderente all'Unione.

7. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

8. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 3 **Finalità e ruolo**

1. L'Unione, riconoscendo nel Comune l'ente amministrativo primariamente e storicamente più vicino alla popolazione e perciò più consono a comprenderne ed a recepirne le istanze fondamentali, si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e di servizi dei Comuni aderenti ai fini di ottimizzarne i risultati dal punto di vista dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità. A tal fine, essa rappresenta l'ambito per la gestione associata, ai sensi del D.Lgs. n.267/00 e delle Leggi Regionali in materia.

2. L'Unione si impegna ad assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della vigente normativa.

3. L'Unione, nella propria autonomia, persegue i fini istituzionali di cui al presente Statuto, in armonia con l'interesse dei Comuni aderenti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, di differenziazione e di efficacia-efficienza-economicità.

4. E' compito dell'Unione promuovere:

a) l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione di funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione dei loro atti normativi;

b) il riequilibrio economico, sociale e civile tra le zone dell'Unione ed il resto del territorio provinciale, nel rispetto della specificità dei singoli toponimi territoriali, con particolare riferimento alla promozione ed al coordinamento delle iniziative per la diffusione del turismo nelle zone collinari e montane, raccordato con quello delle zone marine dell'Unione e per la diffusione di insediamenti produttivi nel territorio.

5. L'Unione è sede di confronto politico-istituzionale sui temi programmatici di valenza sovracomunale. La finalità è il conferimento di maggiore autorevolezza distrettuale nelle sedi e nelle scelte programmatiche regionali e provinciali. In particolare L'Unione promuove la mutua solidarietà politica e amministrativa con la Provincia per l'affermazione dei principi di cooperazione interistituzionale, nel quadro delle nuove politiche europee per le città e le aree urbane, nella prospettiva di raggiungere, per quanto consentito dalle vigenti leggi, accordi ed intese, anche con altri enti pubblici e privati.

6. L'Unione impronta la propria attività ai principi di democrazia, di libertà e di giustizia sociale., perseguendo la pace, il progresso civile, la solidarietà e l'amicizia con tutti i popoli. Nell'ambito della legislazione nazionale e della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), collabora con le associazioni e gli enti riconosciuti dall'ONU e aderisce alle organizzazioni comunitarie internazionali che riconoscono formalmente i principi fondamentali della "Carta europea delle autonomie locali", uniformando la sua azione al principio di sussidiarietà.

Art. 4 **Obiettivi programmatici**

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, sono obiettivi prioritari dell'Unione:

a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dell'Unione, anche favorendo la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico, culturale ed artistico;

b) favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per rispondere più appropriatamente alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;

c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi ad essa conferiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;

d) esercitare un controllo più efficace sulle società ed enti che gestiscono servizi per conto dell'Unione;

e) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;

f) attivare ed estendere nuovi servizi e funzioni che per le loro caratteristiche si prestano alla gestione in forma associata.

Art. 5

Criteria generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e alla semplificazione dei procedimenti di sua competenza e al contenimento dei costi.
2. In particolare l'Unione:
 - a) raccorda la propria azione amministrativa con quella degli altri enti pubblici operanti sul territorio; uniforma i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione;
 - b) definisce la propria struttura organizzativa secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione;
 - c) assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza;
 - d) promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 6

Durata

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con la approvazione di una uguale deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti, adottata con le stesse procedure e la stessa maggioranza richieste per le modifiche statutarie. A seguito di tale delibera, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.
3. In caso di scioglimento, il personale dell'Unione è convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti. In difetto di accordo vi provvede il Commissario liquidatore.

Art. 7

Adesione e recesso

1. I Comuni, che intendono aderire all'Unione successivamente presentano richiesta a mezzo di deliberazione del Consiglio comunale, assunta con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie.
2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all'esame dell'Assemblea dell'Unione, che decide sulla sua ammissibilità a maggioranza assoluta dei componenti.
3. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, salvo diversa volontà dell'Assemblea dei Comuni. Qualora l'adesione comporti modifica statutaria, l'ammissione è subordinata alla condizione che, entro lo stesso termine, i Consigli comunali di tutti gli altri Comuni aderenti, approvino la modifica dello Statuto con le modalità stabilite dall'art. 32 del D.lgs. n. 267/2000.
L'adesione all'Unione di nuovi Comuni è deliberata da parte del Consiglio comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie.
4. Ogni Comune partecipante può recedere unilateralmente dall'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
5. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno di ogni anno e ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
6. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi e nella stesura degli atti di conferimento della gestione, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.
7. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni costituenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati.

Art. 8

Funzioni dell'Unione

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative, sia proprie che delegate, nonché la gestione di servizi pubblici, nell'ambito delle seguenti materie:
 - a) sviluppo socio-economico;
 - b) piani urbanistici e relativi piani particolareggiati, programmi di edilizia residenziale, pubblica locale, P.E.E.P. e P.I.P., servizi tecnico-urbanistici;
 - c) Programmazione territoriale, ambiente e grandi infrastrutture;

- d) Studi di settore;
- e) piano energetico **e realizzazione e gestione reti** ;
- f) promozione turistica;
- g) promozione, valorizzazione, tutela culturale e artistica del territorio;
- h) trasporti locali integrati
- i) centro assistenza ai Comuni sui fondi e le politiche comunitarie;
- j) sportello unico attività produttive;
- k) istruzione e cultura;
- l) servizi alla persona ed alla comunità;
- m) servizio civile;
- n) sistemi informativi (rete informatica, protocollo informatico..);
- o) servizi sportivi e di spettacolo;
- p) servizi di Raccolta Rifiuti Solidi Urbani (R.R.S.U.) e di Raccolta Differenziata dei Rifiuti (R.D.R.) e servizi tecnici in genere;
- q) servizio cimiteriale;
- r) servizio legale, di conciliazione ed espropri;
- s) funzioni e servizi finanziari, contabili, generali di amministrazione e del personale;
- t) tributi;
- u) appalti;
- v) sicurezza e protezione civile;
- w) polizia locale e vigilanza urbana
- x) gestione dei servizi catastali;
- y) ogni altra attività consentita dalle leggi vigenti.

2 I Comuni possono conferire all'Unione anche compiti di rappresentanza nelle sedi provinciali, regionali e locali di confronto e di concertazione nei vari settori e relative agenzie e conferenze.

Art. 9

Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all'Unione

1. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 8 del presente Statuto viene effettuato con le seguenti modalità:

- trasferimento da parte di tutti i Comuni dell'Unione;
- trasferimento da parte di due o più Comuni dell'Unione.

2. Il trasferimento sia di tutti che di due o più Comuni, si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza assoluta, da parte dei Consigli comunali dei Comuni aderenti, e subito dopo da parte dell'Assemblea dell'Unione, di una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:

- il contenuto della funzione o del servizio trasferito;
- i rapporti finanziari tra gli enti;
- gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai comuni;
- eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione;
- modalità di revoca.

Contestualmente all'approvazione dello schema di convenzione, l'Assemblea dell'Unione effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del trasferimento, al fine di valutare l'accettazione o meno del trasferimento stesso. La mancata accettazione dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà dar conto di aver svolto ogni utile e formale confronto con i Comuni interessati, teso a superare gli eventuali motivi di ostacolo.

3. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residuali.

4. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi, in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti, all'atto dell'approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale trasferimento.

5. La revoca all'Unione di funzioni e di compiti già trasferiti, è deliberata dal Consiglio comunale interessato, entro il mese di settembre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi.

Art. 10

Modalità di gestione delle funzioni e servizi trasferiti

1. Le funzioni e servizi trasferiti sono gestiti, in ragione della loro natura:
 - in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai Comuni;
 - mediante affidamento a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica;
 - con le altre forme di gestione previste dalla vigente normativa;
 - mediante affidamento diretto ad un Comune dell'Unione, con apposita convenzione.
2. Per lo svolgimento dei servizi generali di amministrazione, nonché di attività strumentali all'espletamento delle sue funzioni, l'Unione provvede o direttamente con personale proprio o comandato oppure mediante convenzione con uno o più Comuni dell'Unione.
3. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del D.lgs. n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli trasferiti.

Art. 11

Modalità di ripartizione spese ed entrate

1. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti all'Unione, per l'80% in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della redazione del bilancio e per il 20% in proporzione all'estensione del territorio.
2. Nella fattispecie di trasferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le relative **entrate** e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.
3. Nella fattispecie di trasferimento di funzioni e servizi da parte di due o più Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, è predisposto un apposito centro di responsabilità allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione.
4. L'Unione, in ogni caso, si deve dotare di una contabilità generale per la rilevazione dei costi e per l'attribuzione dei medesimi ai Comuni interessati.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 12

Organi dell'Unione

1. Gli organi dell'Unione sono:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio d'Amministrazione;
 - il Presidente dell'Unione
2. Gli organi dell'Unione agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione.
3. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla Legge e dallo Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
4. I componenti o i titolari degli organi dell'Unione durano in carica fino alla cessazione dalla carica ricoperta negli organi comunali di cui sono membri o titolari.

5. L'elezione per la loro costituzione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi o dei singoli componenti sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

Art. 13

Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea dell'Unione, per effetto del combinato disposto dell'art. 32 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e l'art. 3 della L.R. 2 agosto 2005, n. 12, come modificato dall'art. 12, comma 13 della L.R. 29 maggio 2007 n. 2, è composta da un rappresentante per ogni Comune associato nella persona del Sindaco o di un Assessore. Ogni Comune associato, in prima applicazione, deve provvedere alla designazione del proprio rappresentante entro trenta giorni, decorrenti dalla data di approvazione dello Statuto dell'Unione, successivamente entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio comunale o dalla data di ammissione all'Unione di un nuovo Comune.
2. L'Assemblea dura in carica 5 anni
3. I rappresentanti dei Comuni componenti dell'Assemblea, cessando dalla carica di Sindaco o di Assessore, decadono ipso iure anche dalla carica di componente dell'Assemblea e del CdA dell'Unione ed è sostituito dal nuovo Sindaco o da altro Assessore.

Art. 14

Ineleggibilità ed incompatibilità degli Amministratori dell'Unione

1. Ai componenti dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione, nonché al Presidente dell'Unione, si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Sindaci e degli Assessori; agli stessi, si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal capo II del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 15

Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. Essa esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali.
2. Nell'ambito dell'attività di indirizzo, l'Assemblea approva direttive generali e può impegnare il Consiglio di Amministrazione a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.
3. L'Assemblea elegge, al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti :
 - il Presidente ed il Vicepresidente dell'Unione, scelti tra i Sindaci;
 - i componenti del CdA, su proposta del Presidente dell'Unione, sentito il Vicepresidente, scelti tra i componenti dell'Assemblea.
4. L'Assemblea disciplina, con propri Regolamenti, adottati su proposta del CdA dell'Unione, lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate, i rapporti con i Comuni associati e stabilisce i criteri generali dell'organizzazione dell'ente.
5. L'Assemblea definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni e società, nei quali l'Unione subentra ai Comuni, nonché la nomina dei rappresentanti dell'Assemblea dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni e società ad essa espressamente riservata dalla legge.
6. L'Assemblea adotta inoltre gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale in quanto compatibili con il presente Statuto.
8. L'Assemblea non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 16

Organizzazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea esercita la propria attività nei modi indicati dal presente Statuto e dal proprio Regolamento.
2. L'Assemblea è validamente riunita alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
3. La Presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente dell'Unione e, in caso di assenza o impedimento, al Vicepresidente, eletto dall'Assemblea tra i componenti Sindaci del CdA, con le medesime modalità per l'elezione del Presidente.

4. Nella prima seduta assembleare si procede all'elezione del Presidente dell'Unione, del Vicepresidente e degli altri componenti del CdA, secondo le modalità di cui al precedente art. 15.

5. La convocazione della prima seduta dell'Assemblea è disposta dal Presidente uscente ovvero, in sua assenza, dal Sindaco più anziano di età tra i Sindaci dell'Unione, entro trenta giorni dalla cessazione del Presidente in carica ovvero dalla comunicazione dei rappresentanti Sindaci o Assessori di almeno due terzi dei Comuni aderenti. Tali comunicazioni devono essere trasmesse all'Unione entro dieci giorni dall'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore.

6. Ai fini del presente articolo, per prima seduta s'intende quella convocata immediatamente dopo la costituzione dell'Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo esecutivo. Tutte le sedute di cui al presente comma sono convocate e presiedute dal Sindaco più anziano di età dell'Unione.

Art. 17

Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento l'Assemblea provvede con la stessa maggioranza.

Art. 18

Diritti e doveri dei componenti dell'Assemblea

1. I Componenti dell'Assemblea rappresentano i Comuni dell'Unione ed esercitano, nell'interesse dell'Unione, le funzioni senza vincolo di mandato, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea.

2. Essi intervengono alle sedute dell'Assemblea e possono proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal Regolamento di cui al precedente **art 17**. Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna, nè comportino compensi, se non per il solo rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 19

Dimissioni e decadenza dei Componenti dell'Assemblea

1. Le dimissioni dalla carica di Componente, indirizzate per iscritto all'Assemblea dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. I componenti, fatta eccezione per i Sindaci, che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive dei lavori dell'Assemblea sono dichiarati decaduti. A tal fine, deve essere formalmente notificata, dal presidente dell'assemblea, al Componente interessato la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte dell'Assemblea della suddetta condizione risolutrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e controdeduzioni presentate.

3. La decadenza o le dimissioni dalla carica di Sindaco e da Assessore comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, appena divenute efficaci, determinano la decadenza dalla carica di Componente dell'Assemblea e dalle cariche, se ricoperte, di Presidente o di Vicepresidente dell'Unione e/o di componente dell'esecutivo.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Sindaco del Comune, cui il Componente decaduto o dimesso appartiene, provvede alla sua stessa designazione o alla designazione, entro il termine di 30 giorni, di un altro Assessore, a Componente dell'Assemblea dell'Unione.

5. in caso di Commissariamento, il Comune è rappresentato nell'Assemblea dell'Unione dal Commissario Straordinario, che cessa all'atto della proclamazione del nuovo sindaco eletto.

Art. 20

Presidente e Vicepresidente dell'Unione

1. il Presidente ed il Vicepresidente sono scelti tra i Sindaci, che si alternano a rotazione nella carica di Presidente dell'Unione, avente la durata di un anno, salvo diversa decisione dell'Assemblea assunta a

maggioranza dei due terzi dei componenti, e sono eletti, separatamente, con votazione palese, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Il Sindaco, eletto Vicepresidente, assume l'incarico di Presidente nel turno successivo a quello in carica, il quale è tenuto a passare le consegne il giorno successivo alla scadenza del suo mandato. Il Presidente subentrante è tenuto a convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Vicepresidente, entro dieci dall'assunzione della carica di Presidente.

2. Il Presidente ed il Vice presidente sono eletti nella prima riunione dell'Assemblea, dopo la verifica della regolare composizione della stessa.

3. La cessazione dalla carica di Sindaco comporta automaticamente la decadenza della carica di Presidente e di Vicepresidente.

In caso di cessazione della carica di Presidente e/o di Vicepresidente per ogni causa, prima della scadenza del mandato, L'Assemblea procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo. La seduta è convocata e presieduta dal Sindaco più anziano d'età componente dell'Assemblea, in caso di contestuale vacanza delle cariche di Presidente e di Vicepresidente.

4. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato cura esclusivamente gli affari correnti e gli adempimenti non rinviabili.

5. Il Presidente dell'Unione rappresenta l'Unione verso l'esterno e ne è il legale rappresentante. Dirige i lavori dell'Assemblea, secondo il Regolamento, tutela le prerogative dei suoi componenti e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. In particolare:

- convoca e presiede L'Assemblea, nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento sul suo funzionamento;
- vigila sul regolare funzionamento dell'Assemblea e di commissioni consultive dalla stessa eventualmente attivate;
- notifica agli enti interessati le nomine dei rappresentanti dell'Unione ad essa espressamente riservate dalla legge;
- esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dalla Legge;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, coordinandone l'attività;
- sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni e servizi trasferiti, non incompatibili con la natura delle Unioni comunali, con la legge, con il presente Statuto e con i Regolamenti dell'Unione;
- sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
- sentito il CdA, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
- provvede, alla nomina e alla revoca del direttore, previa deliberazione del CdA per la sua istituzione;
- può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti del CdA e dell'Assemblea.

6. Al Vicepresidente dell'Unione, spetta di assumere l'incarico di Presidente nel turno successivo a quello in carica.

7. In ogni caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Vicepresidente che lo sostituisce ad ogni effetto.

8 Il Presidente può attribuire al Vicepresidente specifiche deleghe relative al funzionamento dell'ente.

Art. 21

Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da non più di tre elementi, oltre al Presidente dell'Unione, che lo presiede, ed al Vicepresidente e dura in carica cinque anni.

2. La cessazione dalla carica di Sindaco o di Assessore comunale comporta automaticamente la decadenza dalla carica di Presidente, Vicepresidente e di Componente del CdA.

4. Il CdA decade quando, per effetto di nuove elezioni comunali o altra causa cessi contemporaneamente dal mandato la maggioranza dei componenti l'Assemblea.

5. La dimissione, la cessazione, la decadenza del Presidente, la sua rimozione o revoca, a seguito di mozione di sfiducia, comportano automaticamente la decadenza dell'intero esecutivo.

6. Fino alla elezione del Presidente e del nuovo CdA, l'esecutivo decaduto cura esclusivamente gli affari correnti e gli adempimenti non rinviabili.

Art. 22

Competenze del CdA

1. Il CdA collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione. In particolare provvede:
 - a) a dare attuazione agli indirizzi generali ed agli atti fondamentali approvati dall'Assemblea ;
 - b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea, formulando, tra l'altro, le proposte di atti assembleari, nei casi indicati dallo Statuto;
 - c) a riferire annualmente all'Assemblea sulla propria attività;
 - d) ad istituire la funzione di direttore dell'Unione;
 - e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione idonei, per il perseguimento delle finalità dell'ente, e comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, ovvero dei dipendenti ai quali siano stati attribuite funzioni di coordinamento o di direzione;
 - e). ad adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea entro i termini previsti dalla legge.
2. Il CdA adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna nelle materie di propria competenza, ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 23

Funzionamento del CdA

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del suo funzionamento non regolamentato dalla Legge o dallo Statuto.
2. Per la validità della adunanze è richiesta la presenza della metà dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
3. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di riunirsi in seduta pubblica.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 24

Principi generali

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici degli organi di governo.
2. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 25

Principi in materia di ordinamento degli uffici

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione ed è improntato a criteri di flessibilità, in ragione delle funzioni istituzionali e dei programmi dell'Amministrazione.
3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, flessibilità, qualificazione professionale e valorizzazione dell'apporto individuale
4. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza agli obiettivi, rispetto ai programmi ed alle risorse assegnate.

Art. 26

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea.

Art. 27

Il Personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.
2. L'Unione, di norma si avvale dell'opera del personale dipendente trasferito o comandato dai Comuni che ne fanno parte con le modalità stabilite dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi. E possibile ricorrere al reclutamento di personale esterno qualora non sia possibile attuare il trasferimento o il comando di personale dei comuni dell'unione. L'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture amministrative.
5. Nel caso di scioglimento dell'Unione, o qualora cessi lo svolgimento, da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale comandato o trasferito all'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza.
6. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
7. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

Art. 28

Segretario

1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari o tra i funzionari, aventi i requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di segretario comunale, in servizio presso i Comuni aderenti all'Unione. o presso altri Comuni. A tal fine l'Unione stipula con il Comune interessato apposita Convenzione. La funzione di Segretario può essere svolta da altra persona avente uno dei titoli di studio necessari per l'accesso alla carriera di Segretario comunale.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e/o dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività salvo diversa regolamentazione dei rapporti e delle competenze nel caso in cui il Presidente nomini un direttore. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e del CdA e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.

3. Il Segretario viene nominato dal primo Presidente al momento del suo insediamento. La durata dell'incarico e ogni altro aspetto non regolato nel presente statuto è disciplinato dal regolamento degli uffici e dei servizi. Il Segretario, successivamente alla nomina, può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente in quel momento in carica.

Art. 29
Direttore dell'Unione

1. L'Unione può istituire la figura del Direttore e procedere al suo reclutamento attraverso assunzione con contratto a tempo determinato. Il Direttore è nominato ed incaricato con apposito provvedimento del Presidente dell'Unione.
2. Il Direttore ha la responsabilità dell'attività gestionale dell'Unione ed esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica e governa le figure dirigenziali e direzionali dei servizi.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regolerà le modalità di nomina e di revoca, i requisiti e i compiti del Direttore e i rapporti con il Segretario dell'Unione ed i responsabili dei servizi.
4. Il Presidente può attribuire le funzioni di Direttore al Segretario dell'Unione.
5. Il Presidente può attribuire le funzioni di Segretario dell'Unione al Direttore, ove in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di Segretario comunale;
6. Il Direttore esercita le proprie competenze attraverso l'adozione di provvedimenti monocratici denominati determinazioni.

Art 30
Gestione dei Servizi

1. L'Unione, nel rispetto dei principi di cui al titolo I del presente Statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali attribuiti alla propria competenza. Per l'erogazione dei servizi, l'Unione individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, sulla base di un confronto comparativo rispetto ai criteri di efficacia, efficienza e di economicità, tenendo conto anche delle previsioni degli eventuali piani e dei programmi approvati dai Comuni partecipanti.
2. L'Unione deve garantire che, nell'erogazione dei servizi siano assicurate la vigilanza degli utenti locali e la rappresentazione delle loro esigenze. Tale garanzia si applica anche nel caso in cui il servizio sia erogato in convenzione o sulla base di un contratto, da parte di un soggetto terzo rispetto all'Unione.
4. La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni Comuni che la costituiscono è regolata nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 6 del presente Statuto.

TITOLO IV

FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 31
Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

3 Ogni deliberazione relativa al conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. Senza tale previsione e fino alla sua definizione, la delibera di conferimento si considera inefficace.

3. Le ulteriori entrate dell'Unione sono costituite:

- dagli introiti di cui al precedente art. 11;
- dalle contribuzioni dei Comuni ricadenti in ambito territoriale, in misura non inferiore ad un euro/anno per abitante residente alla data dell'ultimo censimento, da utilizzare, prevalentemente per iniziative d'interesse comune nell'ambito del territorio dell'Unione;
- dalle risorse di cui alla L.R. 12/05;
- da altri finanziamenti e contributi della Regione Sardegna;
- dalle risorse ordinarie e straordinarie dello Stato;
- dalle risorse della Comunità Europea;-
- da ogni altra entrata consentita dalle vigenti Leggi nazionali e regionali.

3. Il Presidente dell'Unione ha cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi disposti a favore delle forme associate.

Art. 32

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Assemblea dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.

2. Il bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto compatibili, degli enti locali.

Art. 33

Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di contabilità approvato dall'Assemblea dell'Unione.

Art. 34

Revisione economica e finanziaria

1. L'Assemblea dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione economico-finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi e contabili dell'Unione.

2. L'organo di revisione economico-finanziario, a richiesta del Presidente, partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del CdA e svolge le funzioni previste nelle norme dell'ordinamento finanziario e contabile e nel regolamento di contabilità dell'Unione.

Art. 35

Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 36

Diritto di accesso agli atti

Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici. Si applicano agli atti e ai procedimenti dell'Unione le norme di cui alla Legge 08.08.2000 n. 241 e SS.PP. e di cui alla normativa in materia di protezione di dati personali.

L'esercizio del diritto di accesso agli atti e alle informazioni da parte dei cittadini viene disciplinato da apposito regolamento; il rilascio di atti e documenti è garantito previo pagamento dei soli costi di riproduzione.

Art. 37

Pubblicazione degli atti-

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e del CdA devono essere pubblicate, a cura del Segretario, nell'Albo pretorio, istituito presso la sede dell'Unione, negli stessi termini e con le stesse modalità con cui vengono pubblicate le delibere dei Consigli comunali. Gli stessi atti devono essere tempestivamente inviati ai Comuni aderenti per essere pubblicati negli spazi riservati di cui all'art 1, comma 5 del presente Statuto, negli albi pretori dei Comuni aderenti all' Unione.

Art. 38

Norme finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento di enti locali e alle norme regionali in materia di unioni di comuni.

3. Il presente Statuto è affisso all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi ed inviato agli organismi statali e regionali che hanno competenza in materia, secondo le vigenti norme di legge.

L'atto costitutivo dell'Unione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Lo Statuto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio di tutti i Comuni aderenti.

Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.

Nelle more di entrata a regime dell'organizzazione degli uffici e dei servizi e della nomina del Segretario e/o del Direttore, il Presidente dell'Unione individua un soggetto avente i requisiti previsti dagli artt. 28 e 29 del presente statuto per lo svolgimento delle funzioni del Segretario e delle funzioni gestionali.